



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 15 del 29/12/2017

su proposta della Deputazione Amministrativa con delibera n. 82 del 22/12/2017

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE
FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "Fondo per le funzioni tecniche" previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi di:
 - responsabile del procedimento,
 - valutazione preventiva dei progetti,
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - direzione dei lavori o dell'esecuzione,
 - collaudo o di verifica di conformità,
 - collaudo statico;
 - collaboratori tecnico-amministrativi.
3. I dipendenti incaricati sono responsabili direttamente delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell'assunzione di responsabilità gli stessi sono tenuti alla sottoscrizione degli elaborati e degli atti predisposti direttamente.
4. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. Gli incarichi di collaborazione tecnico-amministrativa al personale dipendente sono ammessi ai fini dell'applicazione del presente regolamento soltanto nei casi in cui gli stessi incarichi implicano assunzione di responsabilità diretta in capo all'incaricato.

Art. 3

Ambito oggettivo d'applicazione

1. L'erogazione dell'incentivo spetta in caso di lavori e o forniture e servizi finanziati con risorse economiche esterne anche parziali, siano esse pubbliche o private. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di interventi di manutenzione ordinaria.
2. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dalla norma inerenti lavori, servizi o forniture;
 - b) ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al due per cento dell'importo a base di gara.

Art. 4

Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

L'incentivo di cui all'art.113 del Codice è costituito da una somma pari al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 5

Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le

funzioni tecniche.

2. Il fondo per l'innovazione può essere destinato:

- a) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) per la formazione professionale dei dipendenti consortili.

Art. 6

Fondo per le funzioni tecniche

1. Il *Fondo per le funzioni tecniche* è pari al 80% delle somme stanziare per il *Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*.
2. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale.
3. Le somme destinate al *Fondo per le funzioni tecniche* sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del Quadro Economico del relativo progetto di lavori, servizi e forniture.
4. Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico del Consorzio.
5. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti incrementano la quota del *Fondo per l'innovazione*.

Art. 7

Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e conferimento degli incarichi

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente. Il conferimento al personale interno degli incarichi di cui all'art.1 compete alla Deputazione Amministrativa del Consorzio su proposta del dirigente nel rispetto dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Codice.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
3. Il *Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche* è ripartito sulla base delle percentuali indicate nella seguente Tabella 1 allegata al presente Regolamento.

Art. 8

Liquidazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Dirigente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. L'erogazione potrà avvenire in unica soluzione successivamente all'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione dei lavori, servizi e forniture, ovvero in percentuale proporzionale allo stato di avanzamento degli stessi.

Art. 10

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.

Allegato al Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

TABELLA 1

A) Importo lavori e forniture (al netto dell'IVA)	€ -----
B) Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (2% di A)	2% di A)
b.1) fondo per l'innovazione (20%)	20% di B)
b.2) fondo per le funzioni tecniche (80%)	80% di B)

Ripartizione fondo per le funzioni tecniche %

PROCEDURE DI GARA	3%
Predisposizione e controllo procedure di gara	3%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	40%
Responsabile Unico del Procedimento	22%
Supporto al R.U.P.: liquidazioni, pagamenti e rendicontazioni	2%
Verifica progettazione	8%
Responsabile del procedimento espropriativo	8%
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	51%
Direttore dei lavori	30%
Direttore operativo	8%
Ispettore di cantiere	5%
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione	8%
COLLAUDO	6%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Collaudo statico	2%
TOTALE	100%